



Wolters
Kluwer

NUOVO REGIME AGEVOLATO A FAVORE DEI LAVORATORI IMPATRIATI

ADEMPIMENTO

Il nuovo regime fiscale dei lavoratori “impatriati”

Il decreto legislativo attuativo della delega fiscale in materia di fiscalità internazionale ha introdotto il nuovo regime fiscale “impatriati” 2024: un nuovo regime agevolato per i lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia è riconosciuto, dal 1° gennaio 2024. La durata massima consentita sarà di 5 anni, entro cui potere beneficiare di una riduzione della tassazione del 50%, entro un limite di reddito agevolabile pari a 600.000 euro.

DA SAPERE

Regime impatriati 2024: residenza anagrafica e fiscale a confronto

Il D.Lgs. n. 209/2023 ha rinnovato le regole di accesso al regime impatriati per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024. Le novità riguardano le condizioni di accesso al regime e la misura della tassazione agevolata. Inoltre, il decreto legislativo prevede la possibilità, limitatamente ai soggetti che trasferiscono in Italia la residenza anagrafica nell'anno 2024, di estendere il regime per ulteriori tre periodi d'imposta, quando il soggetto sia divenuto proprietario di un immobile di tipo residenziale adibito ad abitazione principale in Italia. Vi sono a questo proposito alcune considerazioni imprescindibili: cosa si intende per residenza anagrafica? Cosa distingue la residenza anagrafica da quella fiscale?

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Cessazione dell'incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti: pronto il modello di comunicazione

Impresa - Agricoltura: misure autoimprenditorialità giovanile e femminile

Lavoro - Lavoro sportivo: il Vademecum del Ministero

Scadenze dal 18 aprile al 2 maggio 2024

ADEMPIMENTI

Il nuovo regime fiscale dei lavoratori “impatriati”

di Maria Benedetto

Il decreto legislativo attuativo della delega fiscale in materia di fiscalità internazionale ha introdotto il nuovo regime fiscale “impatriati” 2024: un nuovo regime agevolato per i lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia è riconosciuto, dal 1° gennaio 2024. La durata massima consentita sarà di 5 anni, entro cui potere beneficiare di una riduzione della tassazione del 50%, entro un limite di reddito agevolabile pari a 600.000 euro.

NOVITA'

Il decreto legislativo attuativo della delega fiscale in materia di fiscalità internazionale (D.Lgs. n. 209/2023) ha disposto l'**abrogazione** del **precedente regime agevolato** per i **cd. lavoratori impatriati**.

Il **nuovo regime** prevede un **abbattimento della base imponibile** pari al **50%** su un ammontare di **reddito non superiore a 600.000 euro** su base annua, **eliminando la maggiore detassazione al 90%** prevista per i casi di trasferimento di residenza nelle Regioni del Sud d'Italia.

I requisiti di accesso, rispetto alla normativa precedente, sono più stringenti:

- una **soglia reddituale di 600.000 euro**;
- i lavoratori **non possono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti** il trasferimento e si impegnano a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni.

SOGGETTI INTERESSATI

Possono accedere al regime agevolato impatriati:

- i cittadini **italiani iscritti all'Anagrafe** degli italiani residenti all'estero (**AIRE**);
- i cittadini **non iscritti** alla stessa **Anagrafe**, purché abbiano avuto la **residenza in un altro Stato** ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi;
- i lavoratori devono essere in possesso dei **requisiti di elevata qualificazione o specializzazione**, come definiti dal D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 108, e dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

AMBITO OGGETTIVO

Dal 1° gennaio 2024, possono beneficiare del regime “impatriati” 2024 i lavoratori che **trasferiranno la loro residenza fiscale italiana** e che risultino **residenti all'estero** nelle **ultime tre dichiarazioni dei redditi**.

Le agevolazioni, inoltre, si applicano entro il **limite di 600.000 euro**.

Il **nuovo regime impatriati** si applicherà:

- ai **redditi di lavoro dipendente**;
- ai **redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente;
- ai **redditi di lavoro autonomo** derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia, con un limite annuale di 600.000 euro; tale limite, come specificato dal D.Lgs. n. 209/2023, è un limite annuo (non relativo al quinquennio).

Di fatto, quindi, restano **esclusi** dall'agevolazione i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di impresa.

REQUISITI

Il nuovo regime “impatriati” si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato a partire dal 1° gennaio 2024, e che percepiscono:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo.

Il nuovo regime “impatriati” prevede un **abbattimento dell'imponibile fiscale del 50%**, con **limite a 600.000 euro**, alle seguenti **condizioni**:

- nei tre periodi d'imposta precedenti, il lavoratore deve risultare iscritto all'AIRE o essere stato fiscalmente residente in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi;
- i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il trasferimento e devono impegnarsi a mantenere la residenza fiscale nel territorio dello Stato per almeno cinque anni;
- l'attività lavorativa deve essere svolta nel territorio dello Stato per un nuovo rapporto di lavoro che si va a instaurare con un soggetto diverso dal datore di lavoro estero prima del trasferimento e che non faccia parte dello stesso gruppo;
- l'attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
- i lavoratori devono essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, come da D.Lgs. n. 108/2012 e D.Lgs. n. 206/2007.

Requisiti di elevata qualificazione e specializzazione

La principale **novità** di queste nuove agevolazioni riguarda i requisiti di **elevata specializzazione e qualificazione** che deve avere il lavoratore.

Riguardo al concetto di lavoratori con elevata qualificazione o specializzazione, tali requisiti sono riassumibili come:

- **titolo di Istruzione superiore**: la prima cosa da considerare è il possesso di un titolo di studio superiore. Questo non significa necessariamente avere un *master* o un dottorato, ma almeno una laurea, che attesti un percorso di studi di almeno tre anni. Questo titolo deve essere rilasciato da un'istituzione riconosciuta nel Paese in cui è stato conseguito;
- **tipo di lavoro e professione**: la professione che una persona svolge o intende svolgere in Italia è anch'essa rilevante. L'ISTAT ha diviso le professioni in diverse categorie.

Ai fini del “nuovo” regime impatriati, risultano agevolabili i tre livelli principali:

- 1) **Livello 1:** questo include ruoli come legislatori, imprenditori e posizioni di alta dirigenza;
- 2) **Livello 2:** qui rientrano professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione. Stiamo parlando, per esempio, di dottori, ingegneri, avvocati e simili;
- 3) **Livello 3:** queste sono le professioni tecniche, come potrebbero essere gli informatici, tecnici di laboratorio, ecc.

COME FARE DOMANDA

Per beneficiare del regime agevolato “impatriati”:

- i **titolari di reddito di lavoro dipendente** devono presentare una **richiesta scritta al datore di lavoro**, utilizzando l’autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000, contenente le generalità, il codice fiscale, la data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia, la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolato, l’attuale residenza in Italia, l’impegno a comunicare ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma,
- il **datore di lavoro** applica il beneficio **dal periodo di paga successivo alla richiesta**; se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi; in tale caso, il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta; in particolare, va compilato il campo **Codice Stato estero**, indicando il codice dello Stato estero in cui si è residenti fino al rientro o trasferimento in Italia;
- i **titolari di reddito di lavoro autonomo** possono accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi, oppure possono fruire del beneficio in sede di applicazione della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti: devono presentare una richiesta scritta, indicando le generalità, il codice fiscale, la data di rientro in Italia, la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolato, l’attuale residenza in Italia;
- il **committente**, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la **ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto**, in base a quanto previsto dalla disciplina agevolata.

Attenzione

Il **regime forfetario** e il **regime degli impatriati** sono **incompatibili**, in quanto sono diversi i criteri di determinazione dell’imponibile, atteso che la detassazione va applicata sul reddito.

DURATA E PROROGA

Il nuovo regime “impatriati” si applica ai soggetti che **trasferiscono la residenza in Italia dal 1° gennaio 2024, per una durata di cinque anni.**

Dato che per ottenere la residenza fiscale in Italia nel 2023, occorrono almeno 183 giorni di presenza, di fatto, la possibilità di beneficiare al vecchio regime “impatriati” spetta solo ai contribuenti rientrati prima del 2 luglio 2023.

Il periodo oggetto di agevolazione può essere **prorogato di un ulteriore triennio**. La proroga è possibile, se la detassazione del reddito resta ferma nella misura del 50% ed è limitata all’ipotesi del trasferimento della residenza anagrafica nel corso del 2024 e all’acquisto di un immobile residenziale adibito ad abitazione principale in Italia entro il 31 dicembre 2023, e comunque nei 12 mesi precedenti al trasferimento in Italia.

La **proroga** viene concessa previo **versamento di un importo pari al 10% o al 5%** dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.

Attenzione

I lavoratori "impatriati" dovranno **restituire le agevolazioni, pagando gli interessi**, se non mantengono la residenza fiscale nei cinque anni successivi.

Regime transitorio

Il decreto Fiscalità internazionale dispone un regime transitorio, in base al quale il nuovo regime si applica, **per ulteriori 3 anni** (oltre ai 5 "ordinari"), per i soggetti che:

- trasferiscono in Italia la loro residenza anagrafica nell'anno 2024;
- acquistano, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, un'unità immobiliare residenziale adibita ad abitazione principale in Italia.

TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO E LAVORATORI CON FIGLI

Il decreto Fiscalità internazionale ha specificato che i lavoratori che rientrano in Italia in società dello stesso gruppo potranno avere le agevolazioni del regime "impatriati" solo se la **permanenza all'estero** sarà stata pari:

- a **sei periodi d'imposta**, nel caso in cui non fossero mai stati dipendenti dello stesso gruppo;
- a **sette periodi d'imposta**, nel caso in cui già prima del trasferimento all'estero fossero impiegati in Italia presso lo stesso gruppo.

Per chi rientra e ha **almeno un figlio minore**, anche adottivo, o diventa genitore nel periodo di fruizione del regime, la **riduzione fiscale salirà al 60%**: il beneficio si ottiene a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione del figlio e fino al termine dei 5 anni.

Si precisa che, ai fini dell'agevolazione fiscale, il figlio minore di età (o il minore adottato) deve essere residente nel territorio dello Stato.

Attenzione

I **soggetti appartenenti allo stesso gruppo** sono quelli tra i quali sussiste un **rapporto di controllo diretto o indiretto** oppure che sono sottoposti al comune controllo, diretto o indiretto, da parte di un altro soggetto.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla nuova agevolazione i cd. "**impatriati sportivi**", a meno che i titolari di rapporto di lavoro sportivo non siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione richiesti per la generalità dei lavoratori.

Non sono state previste né un'agevolazione a favore delle società per i rapporti di lavoro sportivo instaurati a partire dal 1° gennaio 2024 né un'ulteriore proroga al 29 febbraio 2024 per fruire della precedente agevolazione.

DA SAPERE

Regime impatriati 2024: residenza anagrafica e fiscale a confronto

di Dario Ceccato

Il D.Lgs. n. 209/2023 ha rinnovato le regole di accesso al regime impatriati per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024. Le novità riguardano le condizioni di accesso al regime e la misura della tassazione agevolata. Inoltre, il decreto legislativo prevede la possibilità, limitatamente ai soggetti che trasferiscono in Italia la residenza anagrafica nell'anno 2024, di estendere il regime per ulteriori tre periodi d'imposta, quando il soggetto sia divenuto proprietario di un immobile di tipo residenziale adibito ad abitazione principale in Italia. Vi sono a questo proposito alcune considerazioni imprescindibili: cosa si intende per residenza anagrafica? Cosa distingue la residenza anagrafica da quella fiscale?

Il 1° gennaio 2024 ha segnato un nuovo capitolo nell'evoluzione del **regime impatriati** in Italia.

La volontà di contrastare la “fuga dei cervelli”, rendendo il nostro Paese maggiormente attrattivo a occhi esterni, combinata al necessario bilanciamento delle esigenze nazionali (tra le quali spiccano quelle politiche, economiche e demografiche), ha storicamente portato i Governi, via via susseguitisi, a interrogarsi sul regime fiscale migliore, innovando molteplici volte la portata di questo regime.

Da ultimo, il D.Lgs. n. 209/2023, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 28 dicembre 2023, ne ha introdotto una sostanziosa revisione, che di seguito si analizza.

Prima di addentrarci nelle novità, una precisazione è d'obbligo. La data di trasferimento della residenza in Italia assume oggi una particolare importanza, in quanto ben potrebbero tuttora coesistere: beneficiari del regime impatriati *ante* decreto Crescita (ovvero *ante* 30 aprile 2019), *post* decreto Crescita (successivi al 30 aprile 2019) e sistema attualmente vigente.

Approfondiamo di seguito i punti principali del vigente regime impatriati.

I requisiti

Le **condizioni di accesso**, che devono verificarsi in occasione del **trasferimento della residenza fiscale** in Italia, sono, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, principalmente le seguenti:

- non essere stati residenti fiscalmente in Italia nei **tre periodi d'imposta precedenti** al trasferimento in Italia;
- impegnarsi a **svolgere in Italia attività lavorativa** per la maggior parte del periodo d'imposta;
- essere in possesso dei requisiti di **elevata qualificazione o specializzazione**, così come definiti dal D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 108 (con richiamo delle condizioni per la Carta Blu UE), e dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (riferimento di armonizzazione delle professioni regolamentate in ambito UE).

Inoltre, ai sensi della vigente disposizione, è possibile godere di tale agevolazione anche se il lavoratore trasferito in Italia presta la propria attività lavorativa nei confronti dello stesso datore di lavoro (o dello stesso gruppo) presso il quale era impiegato all'estero, prevedendo in questo caso periodi di residenza estero *ante* trasferimento in Italia più lunghi; ovvero pari a:

- **sei periodi d'imposta**, se il lavoratore, prima del trasferimento all'estero, non è stato impiegato in Italia per lo stesso datore di lavoro (o dello stesso gruppo);
- **sette periodi d'imposta**, se il lavoratore, prima del trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia per lo stesso datore di lavoro (o stesso gruppo).

Le tipologie di reddito che la norma considera sono esclusivamente il **reddito di lavoro dipendente** (o assimilato) e il **reddito di lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni.

Novità è, inoltre, l'individuazione di una **soglia di reddito agevolabile**, pari a **600.000 euro annui**.

La misura

Al ricorrere delle suddette condizioni, tali soggetti potranno godere della **tassazione agevolata al 50%**.

È prevista una tassazione nella **misura del 60%**:

- se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore di età;
- nel caso di nascita di un figlio (o adozione di un minore di età) durante il periodo di fruizione del regime, con decorrenza dal periodo di nascita/adozione del figlio e per il tempo residuo dell'agevolazione, a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime, il figlio (minorenne) sia residente in Italia.

Rispetto alla decorrenza, la norma prevede la possibilità di applicare la tassazione agevolata a decorrere dall'anno in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi.

L'ulteriore triennio

La norma identifica la possibilità, limitatamente ai soggetti che trasferiscono in Italia la residenza anagrafica nell'anno 2024, di estendere il regime per **ulteriori tre periodi d'imposta**, quando il soggetto sia divenuto **proprietario di un immobile** di tipo residenziale, adibito ad abitazione principale in Italia:

- entro il 31 dicembre 2023,
- nei dodici mesi precedenti al trasferimento.

In questo caso, è prevista un'imponibilità del 50% del reddito da lavoro dipendente, assimilato e autonomo prodotto in Italia.

Il penultimo comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 si occupa dell'abrogazione, per la generalità dei soggetti, dell'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 (principale riferimento normativo per quasi un decennio del regime impatriati), pur tuttavia facendo espressamente salvi coloro che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 e gli sportivi che hanno stipulato il relativo contratto entro il 31 dicembre 2023. A queste due categorie di soggetti continua a essere applicato il regime nella sua versione previgente.

Residenza anagrafica e fiscale a confronto

Vi sono a questo proposito alcune considerazioni imprescindibili: cosa si intende per residenza anagrafica? Cosa distingue la residenza anagrafica da quella fiscale?

Tipicamente, residenza e dimora per una persona fisica coincidono. Dal punto di vista normativo, la residenza anagrafica è definita all'art. 43, secondo comma, c.c., come "*luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale*". Il luogo di abituale dimora è definito come il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale. In questo senso, la giurisprudenza ha distinto, nell'ambito del concetto di residenza/dimora abituale, un elemento oggettivo, corrispondente alla stabile permanenza in un luogo, e uno soggettivo, costituito dalla volontà di rimanere in quel luogo.

La volontà di rimanere in un determinato luogo deve essere **concretamente riscontrabile** ovvero comprovata da una **situazione di fatto**, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione reale e di diritto, contenuta nelle risultanze anagrafiche. In coerenza con ciò si pone l'obbligo soggettivo di chiedere l'iscrizione anagrafica nel Comune di residenza/dimora abituale (art. 2 della legge n. 1228/1954) e il conseguente accertamento dell'ufficiale di anagrafe, connesso ad appurare la verità dei fatti e relative indagini, volte ad accertare le contravvenzioni alle disposizioni di legge in materia anagrafica (art. 4 della legge n. 1228/1954 e successive modificazioni e integrazioni).

Tirando le somme, in estrema sintesi, non si può parlare di residenza anagrafica senza considerare l'espletamento dell'*iter* di iscrizione all'Anagrafe comunale competente.

In che modo questa differisce dalla residenza fiscale?

La residenza fiscale è un concetto legato alla definizione di **soggetto passivo d'imposta**, che è da ricercare nell'art. 2 del TUIR.

Nello specifico, si considerano **fiscalmente residenti in Italia** (art. 2 del D.P.R. n. 917/1986, come modificato proprio dal D.Lgs. n. 209/2023) i soggetti che, per un periodo di **almeno 183 giorni** nell'anno solare, o 184 nell'anno bisestile, anche non continuativi, si trovano in una delle seguenti condizioni (tra loro alternative):

1. hanno stabilito la propria **residenza** (come definita dal codice civile) **in Italia**;
2. hanno il **domicilio in Italia**. A questo proposito, la norma, a scanso di equivoci, associa il domicilio al "*luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona*". Il domicilio emerge, dunque, esclusivamente come il luogo in cui sono localizzati gli affetti del contribuente;
3. sono **presenti in Italia**. Altro elemento di innovazione di questa recente revisione è l'estensione dello *status* di residente a coloro che siano semplicemente presenti sul territorio italiano per la maggior parte del periodo d'imposta;
4. sono **iscritti a un registro anagrafico**. La disposizione richiama l'iscrizione anagrafica come presunzione relativa. Pertanto, fornendo prova di avere fissato la residenza e il domicilio all'estero e di non essere stato presente in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta, un ipotetico soggetto potrebbe dimostrare la propria residenza fuori dai confini nazionali. Accertamenti della veridicità di ciò fanno capo all'Amministrazione Finanziaria, fatti salvi i casi di trasferimento in Stati a fiscalità privilegiata. In quest'ultima ipotesi, l'onere della prova (ovvero attestare la propria volontà di non volere stabilire dimora in Italia, che il centro di relazioni e affetti non è localizzato in Italia, nonché non avere soggiornato in Italia per più di

183/184 giorni nel periodo d'imposta) si inverte, ponendosi, dunque, in capo al contribuente;

5. sono "*cittadini italiani cancellati dall'anagrafe della popolazione residente all'estero (AIRE) e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato ...*".

Da ultimo, con riferimento all'iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) - sempre gratuita, nonché obbligatoria per alcune categorie di soggetti (*in primis*, i cittadini italiani che intendono spostare la propria residenza all'estero per un periodo superiore a dodici mesi) - la **legge di Bilancio 2024** ha rivisto l'impianto sanzionatorio (che, fino a tutto il dicembre 2023, era ancora indicato in lire).

In particolare, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, è prevista una **sanzione amministrativa** pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno di mancata iscrizione, fino a un massimo di 5 anni.

A tale proposito, si precisa che le sanzioni amministrative non possono essere retroattive; pertanto, non si potrà essere sanzionati per il periodo precedente al gennaio 2024. Gli adempimenti relativi all'accertamento della violazione in materia di iscrizione anagrafica e all'irrogazione della sanzione restano di competenza esclusiva dei Comuni.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Cessazione incarico depositario libri e scritture: modello comunicazione

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello per la comunicazione di cessazione dell'incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti**. La comunicazione, che può essere trasmessa dal depositario solo a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni, deve essere preceduta dall'**avviso al cliente depositante** dell'intenzione di effettuare la comunicazione stessa all'Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 17 aprile 2024, n. 198619

IRAP 2024: pronte le specifiche tecniche

Sono state approvate le **specifiche tecniche** per la **trasmissione** alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano dei **dati relativi alla dichiarazione IRAP 2024**. La trasmissione è effettuata con **cadenza mensile**, a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione IRAP, come stabilito dal punto 2.1 dell'Allegato 1 al provvedimento 28 febbraio 2024.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 16 aprile 2024, n. 196673

Trasporto urbano di persone con trenini turistici: IVA al 10%

L'attività di **trasporto urbano di persone** mediante **trenini viaggianti su gomma**, per **finalità turistico-ricreative**, beneficia dell'**aliquota IVA agevolata del 10%**. Il trattamento agevolato IVA, sia esso in termini di esenzione o di aliquota agevolata, è applicabile alle prestazioni aventi ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e **non comprende** la fornitura di **ulteriori servizi, diversi da quelli accessori**. A nulla rileva la natura del soggetto che rende la prestazione e la finalità del trasporto, che può essere anche turistico-ricreativa.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16 aprile 2024, n. 93

Imprese con concessioni edilizie e cessioni gratuite a Comuni: regime IVA

Sono **escluse dall'IVA** le **cessioni** effettuate a **titolo gratuito** a favore dei **Comuni** dalle imprese a cui lo stesso ente ha **rilasciato delle concessioni edilizie**, alla **duplice condizione** che tali cessioni abbiano ad oggetto aree e opere di urbanizzazione e siano effettuate a **scomputo** di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16 aprile 2024, n. 92

Bonus investimenti beni strumentali nuovi: utilizzo codice tributo 6936

In tema di **crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi**, se l'**interconnessione** del bene strumentale è avvenuta negli anni **2023 o 2024**, è possibile utilizzare il relativo credito in **compensazione** tramite **modello F24**,

indicando il **codice tributo 6936** e - quale anno di riferimento - l'anno in cui è iniziato l'investimento, a prescindere dall'anno in cui questo si è concluso o dall'anno di interconnessione del bene strumentale.

Agenzia delle Entrate, FAQ 16 aprile 2024

ISA 2024: aggiornati 88 indici sintetici di affidabilità fiscale

Il MEF ha **aggiornato 88 indici sintetici di affidabilità fiscale**, in vigore a partire dal **periodo d'imposta 2023**, che rappresentano le evoluzioni di altrettanti indici già approvati con decreto MEF 21 marzo 2022. Il decreto individua anche le cause di esclusione dagli ISA. In particolare, sono state **confermate** anche per il 2023 le **cause di esclusione** dalla applicazione degli ISA già presenti.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.M. 18 marzo 2024 (G.U. 15 aprile 2024, n. 88, S.O. n. 16)

Dogane: decisioni IVVD per determinare il valore in dogana di merci

Le autorità doganali adottano, su domanda, **decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana** ("decisioni IVVD"), che precisano il **metodo o i criteri appropriati** di valutazione doganale, nonché la relativa applicazione, per determinare il valore in dogana di merci in circostanze particolari. Lo ha previsto un regolamento delegato (UE), che modifica il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 circa le decisioni relative a informazioni vincolanti nella determinazione del valore in dogana e in **materia di origine**.

Commissione UE, regolamento di esecuzione 12 aprile 2024, n. 2024/1071; regolamento delegato 25 gennaio 2024, n. 2024/1072 (G.U.U.E. 15 aprile 2024, serie L)

Valute estere: il cambio di marzo 2024

È stato accertato il **cambio delle valute estere per il mese di marzo 2024**. I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune disposizioni del TUIR, nella **determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRES**, si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Sono applicabili anche i **tassi di cambio alternativi**, forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazioni pubbliche e verificabili.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 15 aprile 2024, n. 192528

ISA e proposta concordato preventivo biennale

L'Agenzia delle Entrate ha definito le **modalità per l'acquisizione** degli ulteriori **dati** necessari ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta **2023** e ai fini dell'elaborazione della proposta di **concordato preventivo biennale** per i periodi d'imposta 2024 e 2025. Questi dati sono **direttamente utilizzati** dai contribuenti interessati per l'applicazione degli ISA e per l'elaborazione della proposta di concordato oppure, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, possono essere dagli stessi **modificati**.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 12 aprile 2024, n. 192000

Navigazione marittima: carburanti e oli lubrificanti

In tema di **carburanti e oli lubrificanti esenti** per la **navigazione marittima**, l'Agenzia delle Dogane ha evidenziato che la nuova normativa, distinguendo tra gli esercenti che svolgono la propria **attività con maggiore continuità** da quelli che, invece, operano in un **arco temporale limitato**, ossia inferiore a 15 giorni consecutivi, detta adempimenti calibrati in ragione delle differenti modalità di esercizio delle attività di navigazione da parte di ciascuna delle due categorie di utilizzatori finali dell'imbarcazione.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, circolare 12 aprile 2024, n. 11/2024

Crediti d'imposta investimenti "Transizione 4.0"

In tema di **crediti d'imposta per investimenti "Transizione 4.0"**, in considerazione delle disposizioni introdotte dal D.L. 29 marzo 2024, n. 39, nelle more dell'adozione del previsto decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, è **sospeso l'utilizzo in compensazione** mediante modello F24 nei seguenti casi:

- per i **codici tributo 6936 e 6937**, quando, in corrispondenza degli stessi, viene indicato come "anno di riferimento" 2023 o 2024;
- per i **codici tributo 6938, 6939 e 6940**, quando, in corrispondenza degli stessi, viene indicato come "anno di riferimento" 2022.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 12 aprile 2024, n. 19/E

Indennità aggiuntive di fine servizio

L'**indennità aggiuntiva** erogata dal fondo di previdenza ai propri iscritti aventi diritto, alla cessazione del rapporto di lavoro, deve essere assoggettata a **tassazione separata** ed è **imponibile** per un importo che **si determina** riducendo l'ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tenere conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione, in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 aprile 2024, n. 91

Prodotti succedanei dei prodotti da fumo

L'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti sull'art. 6-bis del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, che ha modificato l'art. 62-quater del TUA sull'**imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo**. Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal **1° maggio 2024**. Il termine per lo **smaltimento delle scorte** dei prodotti non conformi presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie, nonché in altri esercizi di vendita sarà stabilito con separata determinazione direttoriale, attenendo tale disposizione, *ratione materiae*, alla specifica filiera di distribuzione al dettaglio dei prodotti di cui trattasi.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, informativa 12 aprile 2024

Registro titolari effettivi: corretto adempimento obblighi comunicazione

Quanto al **registro dei titolari effettivi**, in ragione della complessa vicenda giudiziale intercorsa e del ristretto lasso temporale residuo, è stata demandata al **prudente apprezzamento degli enti camerali** ogni iniziativa utile ad **agevolare** il corretto adempimento degli **obblighi di comunicazione**.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato stampa 11 aprile 2024

Riforma fiscale: le istruzioni sui nuovi modelli dichiarativi

Con la **presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata**, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Queste **informazioni**, in particolare, saranno disponibili in un'apposita sezione dell'**applicativo web** della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Tra le novità si prevedono **modelli dichiarativi Redditi, IVA e IRAP più snelli**, grazie alla progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o acquisibili dall'Agenzia delle Entrate dalle banche dati proprie, oppure, nella titolarità di altre Amministrazioni.

Inoltre, **sono stati modificati anche i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni**, in materia di imposte sui redditi (modello Redditi) e IRAP, inclusa la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), per gli anni 2024 e seguenti, **fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730**.

Agenzia delle Entrate, circolare 11 aprile 2024, n. 8/E

Dichiarazione di transito: modalità di compilazione

Il **termine** fissato per la **presentazione delle merci a destino** è **vincolante** e, qualora le merci siano presentate presso l'Ufficio doganale di destinazione dopo la scadenza di tale termine, si considera che il **titolare** del regime abbia rispettato il termine stabilito solo se egli stesso o il **vettore** siano in grado di **dimostrare** all'Ufficio doganale di destinazione in modo soddisfacente che il **ritardo non è loro imputabile**.

Agenzia delle Dogane, circolare 11 aprile 2024, n. 10/2024

Trust testamentario: quali imposte applicare

Le **formalità e le volture catastali** eseguite in dipendenza degli atti con cui il **disponente effettua la dotazione** degli immobili o diritti reali immobiliari al **trust**, al momento della costituzione del vincolo di destinazione, sono soggette alle **imposte ipotecaria e catastale in misura fissa**, mentre quelle eseguite in dipendenza di atti di **attribuzione** di beni immobili o diritti reali immobiliari **dal trustee ai beneficiari** sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in **misura proporzionale**. Il principio generale non muta nel caso in cui la dotazione dei beni nel **trust** da parte del disponente sia avvenuta **mortis causa**.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11 aprile 2024, n. 90

Beni offerti in omaggio a dipendenti

I **beni assegnati ai dipendenti** costituiscono reddito di lavoro dipendente e, solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un **obbligo contrattuale di utilizzo** del bene e successiva **restituzione** dello stesso, si può considerare prevalente l'interesse del datore di lavoro e, quindi, **escludere** il valore dei predetti beni dalla **tassazione in capo al dipendente**.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11 aprile 2024, n. 89

Investimenti in beni materiali e immateriali 4.0

Si è resa **pressoché impossibile** la fruizione in **compensazione del credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0**. Per il solo anno 2023, la data del 30 marzo 2024 rappresenta uno spartiacque: per i crediti maturati e fruiti, con F24, fino a tale giorno, non cambia nulla, mentre, **dal 31 marzo 2024**, i crediti, anche se maturati, **non potranno essere compensati, se non dopo la comunicazione** al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*.

ADC, comunicato stampa 11 aprile 2024

Immediata esecutività sentenze primo grado che annullano misure doganali

Gli artt. da 43 a 45 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede l'**immediata esecutività delle sentenze di primo grado non ancora divenute definitive**, che riguardino **risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea**. Infatti, la questione dell'immediata esecutività o meno delle sentenze di primo grado non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 44 e 45 del codice doganale dell'Unione.

Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 11 aprile 2024, causa C770/2023

Presentazione tardiva domanda registrazione: debito IVA

La direttiva IVA non osta a una normativa nazionale che prevede che la **violazione**, da parte di un soggetto passivo, dell'obbligo di presentare entro il **termine** previsto una **domanda di registrazione** ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), comporti il sorgere di un **debito d'imposta**, a condizione che tale normativa da una parte, sia conforme al **principio di effettività** della lotta contro le violazioni delle norme armonizzate in materia di IVA e, dall'altra, soddisfi i **requisiti di proporzionalità**, conformemente alla giurisprudenza della Corte.

Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 11 aprile 2024, causa C122/2023

Imposta indebitamente pagata: modalità di recupero consumatore finale

Il **principio di effettività** deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che non permette al **consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso** dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base a una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore

aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito, qualora il **carattere indebito di tale versamento** sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta a una disposizione di una **direttiva non trasposta o non correttamente trasposta**.

Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 11 aprile 2024, causa C316/2022

Comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate anche sull'App IO

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che l'**app IO** consente di ricevere, comodamente in un'unica *app* sul cellulare, i **messaggi del Fisco** insieme a quelli delle altre Amministrazioni, locali e nazionali, accreditate al servizio. I messaggi che arrivano su *IO* riguardano **rimborsi in arrivo, scadenze di contratti, adempimenti e rate, comunicazioni non recapitate**. Gli avvisi riguardano anche le **abilitazioni** conferite alle persone di fiducia per l'accesso alla propria area riservata e alcune **date da ricordare**, ma nel tempo si aggiungeranno via via nuovi contenuti.

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 10 aprile 2024

Riforma contenzioso tributario: adeguati gli applicativi del PTT

Il Dipartimento della Giustizia Tributaria ha **adeguato gli applicativi presenti nel PTT** e quelli in uso ai magistrati e giudici tributari e al personale amministrativo delle Corti, in conseguenza dell'attuazione della riforma del contenzioso tributario, realizzata con il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220. In questo modo, risultano **implementate le funzionalità** relative ai **nuovi istituti** entrati in vigore dal 4 gennaio scorso, quali, tra gli altri, l'**impugnazione delle ordinanze che accolgono o respingono le istanze di sospensione** dell'esecuzione degli atti oggetto del ricorso in primo grado e la **sentenza in forma semplificata** (quando il giudice, nel corso del giudizio cautelare, rileva la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o l'infondatezza del ricorso).

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Giustizia Tributaria, comunicato stampa 9 aprile 2024

5 per mille ONLUS accreditate nel termine straordinario: elenchi definitivi

Rispondendo a un'interrogazione parlamentare in Commissione Finanze della Camera sul **5 per mille dell'IRPEF**, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha evidenziato che per gli enti che hanno presentato la **domanda di accreditamento nel termine straordinario** previsto per la remissione *in bonis*, analogamente a quanto effettuato negli anni precedenti, l'Agenzia delle Entrate provvederà alla pubblicazione dell'**elenco delle ONLUS** che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2024 tardivamente (presentando la domanda di iscrizione telematica dall'11 aprile e fino al 30 settembre 2024), dopo la scadenza del 30 settembre e, dunque, nel corso del mese di ottobre 2024.

Camera dei Deputati, Commissione Finanze, risposta a interrogazione 9 aprile 2024, n. 5-02246

IMPRESA

Pagamenti in favore di PA: aggiornate le linee guida

Publicato in *Gazzetta Ufficiale* il comunicato che informa dell'emanazione della **nuova versione delle «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi»**. Le Linee guida perseguono l'obiettivo del legislatore di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, per facilitare le relazioni con i cittadini e le imprese. L'auspicato maggiore utilizzo di **strumenti di pagamento elettronici** facilita, infatti, la messa a punto di processi fortemente automatizzati per la gestione e la riconciliazione dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle soluzioni organizzative in essere.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, comunicato (G.U. 16 aprile 2024, n. 89)

Processo penale: perizia e consulenza tecnica

“**La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale**” è il titolo del documento pubblicato dal CNDCEC e dalla sua Fondazione Ricerca nell'ambito delle attività dell'area di delega “*Funzioni giudiziarie e ADR*”. La **perizia** può essere disposta (su richiesta di parte o d'ufficio) dal giudice (monocratico o collegiale, e anche dal giudice d'appello, in caso di rinnovazione, anche parziale, dell'istruttoria, nonché dal GIP, nel corso delle indagini preliminari e dal GUP, nel corso dell'udienza preliminare, nei casi espressamente previsti), quando occorre compiere una **valutazione** per la quale siano necessarie specifiche **competenze tecniche, scientifiche o artistiche**. I **risultati** dell'accertamento peritale non sono **vincolanti** per il giudice (il quale, però, dovrà dare conto dell'eventuale proprio disaccordo alle conclusioni del perito in motivazione, per consentire il controllo).
CNDCEC - FNC Ricerca, Documento di ricerca 16 aprile 2024

Comunicazioni elettroniche: in G.U. le modifiche al Codice

Publicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo con le disposizioni correttive al decreto recante il **codice delle comunicazioni elettroniche**. Le modifiche sono state attuate per adeguare la normativa ai vari interventi che si sono resi necessari nel **settore dei servizi di telecomunicazione**, per rispondere in maniera più efficace al tema di **sicurezza nazionale cibernetica**. Il decreto entrerà **in vigore il 28 aprile 2024**.

D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48 (G.U. 13 aprile 2024, n. 87)

Sistema informativo agricolo nazionale unico: regole tecnico-organizzative

Il decreto che definisce le **regole e le modalità tecnico-organizzative** per l'attuazione delle disposizioni relative al **Sistema informativo agricolo nazionale unico** è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. Esso riguarda la gestione armonizzata dei **servizi essenziali** di natura trasversale del SIAN con il complesso dei processi e degli strumenti tecnici operanti presso gli **organismi pagatori** e le **regioni di riferimento**.

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, decreto 19 marzo 2024 (G.U. 13 aprile 2024, n. 87)

Plastica monouso: criteri fruizione contributo acquisto materiali alternativi

È stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto che indica i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di un **contributo** riconosciuto alle **imprese**, al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di **materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso**, assegnando criteri di priorità ai **prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti**. Il contributo è riconosciuto, sotto forma di **credito d'imposta**, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione**, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta concesso è **disponibile** decorsi dieci giorni dalla comunicazione ai soggetti beneficiari.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, decreto 4 marzo 2024 (G.U. 13 aprile 2024, n. 87)

Banche: commissioni operazioni credito agevolato

Sono stati pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* sette decreti, che riconoscono alle **banche delle commissioni**, per l'anno 2024, a copertura degli oneri e in base al tipo di **operazione di credito** effettuata.

In particolare, il Ministero stabilisce:

- la commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2024, nella misura dell'**1,18%**, per i contratti condizionati stipulati nel 2024 e dell'**1,18%** per i contratti definitivi stipulati nel 2024 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2023, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di **credito agrario** di miglioramento;
- la commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2024, nella misura dell'**1,13%**, per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e nella misura dello **0,93%**, per quelle di durata superiore a dodici mesi, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di **credito agrario** di esercizio;
- la commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2024, nella misura dello **0,93%**, alle banche per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (**credito navale**);
- la commissione per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont;
- le imprese artigiane;
- il settore turistico-alberghiero;
- il settore fondiario-edilizio.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreti 2 aprile 2024 (G.U. 12 aprile 2024, n. 86 e G.U. 11 aprile 2024, n. 85)

Agricoltura: misure autoimprenditorialità giovanile e femminile

Publicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto recante misure in favore dell'**autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura**. Le **domande di ammissione alle agevolazioni** devono indicare il nome e le dimensioni

dell'impresa, la descrizione e l'ubicazione del progetto, l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono essere **presentate a ISMEA**, secondo le modalità che saranno indicate successivamente da ISMEA nelle istruzioni applicative. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto, nonché la sostenibilità finanziaria ed economica dell'iniziativa. Il **procedimento istruttorio** deve essere concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, decreto 23 febbraio 2024 (G.U. 12 aprile 2024, n. 86)

PMI: Fondo di garanzia a favore dell'indotto di imprese strategiche in crisi

Sono operative le **misure del Fondo di garanzia** a favore delle **PMI dell'indotto delle imprese a carattere strategico in amministrazione straordinaria**. In particolare, sono previste l'ammissibilità delle **imprese in fascia 5** del modello di valutazione del Fondo di garanzia (quelle con il peggiore merito di credito, che sono ordinariamente escluse), la **gratuità** dell'intervento e la **maggiorazione delle percentuali** di copertura all'80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione.

Mediocredito, comunicato stampa del 12 aprile 2024; circolari 5 aprile 2024, n. 8/2024, e 15 marzo 2024, n. 4/2024

Protesti cambiari: accesso alla levata

Adeguati i **diritti di protesta** e le **indennità di accesso**, relativi alla **levata dei protesti cambiari**. Il decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (1° maggio 2024).

Ministero della Giustizia, decreto 27 marzo 2024 (G.U. 11 aprile 2024, n. 85)

Contratti di sviluppo: dal 30 aprile apertura sportello semiconduttori

Pubblicato il decreto che definisce i **termini e le modalità di accesso** alle risorse del Fondo finalizzato a sostenere la crescita e lo sviluppo tecnologico **della catena di approvvigionamento dei semiconduttori** attraverso la concessione delle **agevolazioni** previste dai **contratti di sviluppo**. Le **domande** di agevolazione potranno essere presentate dai soggetti proponenti di un programma di sviluppo, rispondenti alle caratteristiche richieste, a partire dalle ore 12.00 del giorno **30 aprile 2024**.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 11 aprile 2024

GDPR e privacy: responsabilità, danno rilevante e criteri di calcolo

Chiarita l'interpretazione di vari articoli del Regolamento (UE) n. 2016/679, in materia di **protezione dei dati personali** o GDPR. La Corte di Giustizia UE ha stabilito che una **violazione dei diritti dell'individuo** non costituisce automaticamente un "danno immateriale" e ha delineato il **perimetro di esenzione di responsabilità** del titolare del trattamento dei dati. La sentenza

fornisce, inoltre, importanti indicazioni su come determinare l'**importo del risarcimento** dovuto. Gli argomenti esposti dalla Corte per motivare la decisione forniscono una guida per la comprensione e l'applicazione del GDPR.

Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 11 aprile 2024, causa C-741/2021

Premio europeo promozione d'impresa (EEPA 2024): candidature

Il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* avvia la 18° edizione del **Premio europeo per la promozione d'impresa - Lancio Italia**. Gli *European Enterprise Promotion Awards* (EEPA 2024) sono i premi per la promozione d'impresa, promossi dalla Commissione Europea e coordinati in Italia dal Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*. L'obiettivo dei premi è offrire un **riconoscimento alle politiche che promuovono l'imprenditorialità** a livello locale, regionale e nazionale. Le **candidature** vanno inviate al Ministero **entro il 25 giugno 2024**. Sono previste **due fasi di selezione**; solo superando la prima fase di selezione nazionale i candidati potranno essere ammessi alla fase finale di assegnazione dei Premi europei. Una giuria di alto profilo selezionerà i vincitori finali, che saranno proclamati in occasione di una cerimonia di premiazione, prevista a novembre del 2024 a Budapest.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Avviso 10 aprile 2024

DEF 2024 approvato con stime tendenziali

Su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Il Consiglio dei Ministri ha **approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2024**. In considerazione della necessità di attendere la conclusione dell'*iter* di approvazione delle nuove regole di programmazione economica dell'Unione Europea, che introducono il **Piano fiscale-strutturale di medio termine** quale strumento per l'indicazione degli obiettivi di legislatura, il DEF non riporta il profilo programmatico. La tempistica stabilita nelle norme transitorie prevede che il **Piano sia approvato entro il 20 settembre** prossimo.

Consiglio dei Ministri 9 aprile 2024

Legge sulla competitività dei capitali: le analisi del Notariato

Con quattro studi pubblicati sul sito istituzionale, il Consiglio Nazionale del Notariato approfondisce altrettanti aspetti della legge 5 marzo 2024, n. 21, relativa agli **interventi a sostegno della competitività dei capitali**. In particolare, gli studi affrontano i seguenti argomenti:

- la nuova disciplina del **voto plurimo** e del **voto maggiorato**;
- la nuova figura del **rappresentante designato obbligatorio**: primi problemi interpretativi;
- la **dematerializzazione delle partecipazioni** di società a responsabilità limitata;
- **lista del consiglio di amministrazione** e autonomia statutaria, prime riflessioni.

Consiglio Nazionale del Notariato, Studi 9 aprile 2024, n. 42-2024/I, n. 41-2024/I e n. 40-2024/I

CONSAP: contributo di vigilanza per l'anno 2023

Publicato il decreto con cui è riconosciuto, per l'anno **2023**, il **contributo di vigilanza** alla Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici, **CONSAP S.p.A.**, a valere sui contributi dovuti all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) a copertura degli **oneri sostenuti per la gestione del Centro di informazione italiano**.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 8 aprile 2024

Bando "Mangiaplastica": richieste per acquisto di eco-compattatori

Relativamente al bando "Mangiaplastica", che promuove presso le **Amministrazioni comunali l'acquisto di eco-compattatori**, attraverso il riconoscimento di un **contributo** economico, sono pervenute al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 686 istanze, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, per un totale di agevolazioni richieste pari a 19,6 milioni di euro, a fronte di una dotazione finanziaria disponibile di 10 milioni. Saranno, dunque, ammesse alle agevolazioni poco più del 50% delle istanze presentate.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, comunicato 5 aprile 2024

Portale Incentivi.gov.it: oltre 1.000 incentivi pubblicati

Tra quattro mesi sarà effettivo il **restyling grafico del Portale Incentivi.gov.it**, il motore di ricerca gestito dal Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, che ha l'obiettivo di fare **conoscere bandi, avvisi e altri strumenti di agevolazione** a imprese e cittadini. Sono oltre 1.000 gli incentivi *online* e 374 le Pubbliche Amministrazioni che hanno pubblicato almeno un bando sulla piattaforma interoperabile con il Registro Nazionale Aiuti (RNA).

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato

Bilanci 2024: pubblicato il manuale operativo per il deposito

Publicata sul sito di Unioncamere la **nuova versione del "Manuale operativo per il deposito Bilanci al Registro delle Imprese"**, avviando, così, la campagna bilanci 2024. Ai fini della redazione del bilancio, il manuale ha tenuto conto anche della **definizione di PMI in ambito europeo**, che include la sub-categoria delle **micro-imprese**; pertanto, la tassonomia XBRL ha subito i necessari adeguamenti, per garantire l'aderenza alla normativa dei bilanci di esercizio, in particolare delle micro-imprese e dei consolidati. Unioncamere rimanda per ulteriori approfondimenti, di carattere sia normativo, che operativo, al materiale messo a disposizione dalle Camere di Commercio e sul portale del Registro delle imprese. *Unioncamere, "Manuale operativo per il deposito Bilanci al Registro delle Imprese. Campagna bilanci 2024", 18 marzo 2024*

Reporting sostenibilità: strategie e modello aziendale

Il CNDCEC ha pubblicato l'IRS dal titolo **"Strategia e Modello Aziendale. Guida alla rendicontazione secondo gli standard ESRS"**. Sono sottolineati gli obblighi informativi previsti dallo **standard ESRS2** in tema di Strategia (SBM-1, SBM-2 e

SBM3), soffermandosi, in particolare, su **strategie e modelli aziendali**. Gli obblighi informativi non fanno altro che invitare le imprese a rendere trasparente il loro impegno nello sviluppo sostenibile, ponendolo al centro delle loro strategie e dei loro modelli di *business*. I **modelli di business** vengono profondamente influenzati: si passa da modelli che si concentrano quasi esclusivamente sui bisogni/desideri dei clienti a modelli che prioritariamente si preoccupano delle sfide sulla sostenibilità come requisito essenziale di *business continuity* e sviluppo. Ovviamente, ciò non significa non occuparsi della soddisfazione dei clienti, ma significa farlo in coerenza con gli **obiettivi di uno sviluppo sostenibile**.
CNDCEC, IRS n. 4, marzo 2024

PAC: riduzione inadempienze condizionalità rafforzata

Publicato il decreto recante le disposizioni attuative e i criteri per determinare le **percentuali di riduzione** applicabili per **inadempienze** degli obblighi della **condizionalità “rafforzata” 2023-2027** e per violazione degli impegni dei **regimi ecologici** per il clima e l'ambiente e degli interventi di **sviluppo rurale** finanziati dal FEASR 2023-2027.
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, decreto 26 febbraio 2024

LAVORO

TFR e crediti di lavoro: le rilevazioni ISTAT di marzo 2024

Con riferimento a **marzo 2024**, è pari a **0,690391** il **coefficiente di rivalutazione** delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. Dopo il comunicato ISTAT, che ha stabilito in **119,4** l'**indice nazionale dei prezzi al consumo** per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i **coefficienti** validi per **marzo 2024** del **TFR e dei crediti di lavoro**.
ISTAT, comunicato stampa 16 aprile 2024

Lavoro sportivo: il Vademecum del Ministero

In un Vademecum pubblicato sul proprio Portale istituzionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha riepilogato in modo organico **definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste, adempimenti obbligatori** in materia di **lavoro sportivo**. La revisione della disciplina dei rapporti di lavoro in ambito sportivo è, infatti, entrata definitivamente in vigore dal **1° luglio 2023**.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Vademecum lavoro sportivo 12 aprile 2024

Prestazioni di sicurezza sociale: accordo Italia-Moldova

L'INAIL recepisce l'**accordo** sottoscritto tra **Italia e Moldova** per la gestione delle **tutele dei diritti legati all'attività lavorativa**, in condizioni di reciprocità, e la **trasferibilità dei trattamenti di pensione**, delle rendite e delle prestazioni in denaro dovute per **infortunio sul lavoro o malattia professionale** in favore di tutti i cittadini che hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa, rispettivamente, in Italia o nella Repubblica di Moldova.
INAIL, circolare 11 aprile 2024, n. 9

Fringe benefit a pensionati: trasmissione dati

L'INPS ha comunicato la riapertura della procedura per la ricezione dei flussi telematici relativi alle somme corrisposte, a titolo di **fringe benefit e stock option**, al **dipendente cessato** con diritto a pensione nel corso dell'anno 2023.
INPS, messaggio 10 aprile 2024, n. 1436

Rapporto biennale parità: proroga al 15 luglio

Il **Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile** dovrà essere **trasmesso** telematicamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il prossimo **15 luglio 2024**. La data di scadenza originaria, fissata in via ordinaria al 30 aprile, è stata, infatti, prorogata, al fine di **semplificare la procedura** di compilazione e precompilare alcuni campi.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Portale telematico, 10 aprile 2024

AGENDA

Scadenze dal 18 aprile al 2 maggio 2024

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	APRILE 2024	
lunedì 22	Comunicazione tax credit pagamenti elettronici	
	Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali	
venerdì 26	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale e dati statistici acquisti e cessioni	
lunedì 29	Versamento imposta di bollo su libri, registri e altri documenti	
martedì 30	Dichiarazione integrativa Mod. IVA e dichiarazione omessa presentata entro l'anno	
	Disponibilità dichiarazione precompilata	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale	
	Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria	
	Invio telematico dichiarazione annuale Mod. IVA 2024	
	Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento	
	Presentazione della dichiarazione Redditi e IRAP 2023 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	
	Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS	
	Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito al regime OSS	

	Presentazione istanza/modelli di rimborso IVA infrannuale	
	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	
	Richiesta di rimborso del credito IVA relativo al 2023	
	Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo	
	Versamento saldo e primo acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2023 e IRAP 2023 società con esercizio a cavallo	
	MAGGIO 2024	
giovedì 2	Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	